

Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (Ordinanza sui prodotti del tabacco, OPTab)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 1° ottobre 2021¹ sui prodotti del tabacco (LPTab); visti gli articoli 4 capoverso 1, 7 capoverso 1 lettera a e 9 della legge federale del 12 giugno 2009² sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995³ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione e oggetto

- ¹ La presente ordinanza si applica:
 - a. ai prodotti del tabacco;
 - b. alle sigarette elettroniche;
 - c. ai prodotti simili di cui all'articolo 4 LPTab.
- ² La presente ordinanza disciplina:
 - a. la classificazione dei prodotti simili;
 - i requisiti in materia di sicurezza e composizione dei prodotti di cui al capoverso 1:
 - c. le avvertenze;
 - d. il foglietto illustrativo delle sigarette elettroniche e dei prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati;
 - e. gli obblighi delle imprese;
- 1 RS
- ² RS 930.11
- 3 RS 946.51

- f. le limitazioni dell'importazione per prodotti non conformi ai requisiti legali;
- g. i controlli e i test d'acquisto;
- h. il coordinamento dell'esecuzione da parte dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP);
- i. il trattamento dei dati.

Art. 2 Definizioni dei prodotti simili (art. 4 cpv. 2 LPTab)

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. prodotto a base di erbe destinato a essere riscaldato: dispositivo che permette di inalare le emissioni di un prodotto solido senza tabacco, a base di erbe, riscaldato tramite una fonte di energia esterna, nonché le relative ricariche;
- b. prodotto a base di nicotina destinato a essere fiutato: prodotto senza tabacco da consumare per via nasale e contenente nicotina:
- c. prodotto senza tabacco per pipe ad acqua: prodotto senza tabacco né altre erbe da consumare per mezzo di una pipa ad acqua;
- d. prodotto senza tabacco né nicotina per uso orale: prodotto senza tabacco né nicotina sotto forma di polvere da consumare tra labbro e gengiva;
- e. *prodotto senza tabacco né nicotina destinato a essere fiutato:* prodotto senza tabacco né nicotina da consumare per via nasale.

Art. 3 Classificazione dei prodotti simili (art. 4 cpv. 2 e 3 LPTab)

- ¹ I prodotti a base di erbe destinati a essere riscaldati sono considerati simili ai prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati di cui all'articolo 3 lettera c LPTab e devono soddisfare gli stessi requisiti, fatti salvi i requisiti specifici di cui all'articolo 13 capoverso 1 della presente ordinanza.
- ² I prodotti a base di nicotina destinati a essere fiutati sono considerati simili ai prodotti a base di nicotina per uso orale di cui all'articolo 3 lettera d LPTab e devono soddisfare gli stessi requisiti. I prodotti a base di nicotina destinati a essere fiutati contenenti canapa devono inoltre soddisfare i requisiti specifici di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera c della presente ordinanza.
- ³ I prodotti senza tabacco per pipe ad acqua sono considerati simili ai prodotti da fumo a base di erbe di cui all'articolo 3 lettera e LPTab e devono soddisfare gli stessi requisiti, fatti salvi i requisiti specifici di cui all'articolo 13 della presente ordinanza.
- ⁴ I prodotti senza tabacco né nicotina per uso orale nonché i prodotti senza tabacco né nicotina destinati a essere fiutati sono considerati simili ai prodotti a base di nicotina per uso orale di cui all'articolo 3 lettera d LPTab e devono soddisfare gli stessi requisiti, fatti salvi i requisiti specifici di cui all'articolo 13 capoverso 2 della presente ordinanza.

Capitolo 2 Sicurezza e composizione dei prodotti

Art. 4 Propensione alla combustione delle sigarette

(art. 4 cpv. 1, 7 cpv. 1 lett. a e 9 LSPro)

La propensione alla combustione delle sigarette consegnate in Svizzera deve essere ridotta al punto che, su un campione di sigarette, non più del 25 % si consumi su tutta la lunghezza quando le sigarette non sono aspirate.

Art. 5 Purezza del liquido per sigarette elettroniche e prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati

(art. 6 cpv. 2 lett. a LPTab)

¹ Il liquido può contenere sostanze diverse da quelle notificate secondo l'articolo 27 capoverso 1 lettera d LPTab solo a livello di tracce, se tali tracce sono tecnicamente inevitabili durante la fabbricazione.

Art. 6 Requisiti relativi al dispositivo di ricarica per sigarette elettroniche contenenti nicotina

(art. 16 lett. c LPTab)

Il meccanismo con cui le sigarette elettroniche contenenti nicotina vengono ricaricate deve soddisfare una delle seguenti condizioni:

- la ricarica del liquido comprende:
 - un ago saldamente fissato lungo almeno 9 mm e più stretto dell'apertura del serbatoio della sigaretta elettronica con cui viene utilizzato, nel quale si inserisce agevolmente, e
 - un meccanismo di controllo dell'erogazione che emette non più di 20 gocce di liquido di ricarica al minuto quando si trova in posizione verticale e unicamente soggetto a pressione atmosferica a 20 °C \pm 5 °C;
- il meccanismo opera mediante un sistema di alloggiamento grazie al quale il b. liquido di ricarica viene rilasciato nel serbatoio della sigaretta elettronica solo quando il contenitore di liquido di ricarica è collegato a quest'ultima.

Art. 7 Tenore massimo di nicotina dei prodotti simili (art. 4 cpv. 3 LPTab)

Il tenore di nicotina dei prodotti simili non deve superare i 20 milligrammi per grammo.

Capitolo 3 Indicazioni obbligatorie e foglietto illustrativo Sezione 1 Indicazione del Paese di produzione

(art. 10 cpv. 1 lett. c LPTab)

Art. 8

- ¹ Un prodotto del tabacco o una sigaretta elettronica sono considerati prodotti nel Paese in cui hanno assunto la loro forma e le loro proprietà caratteristiche definitive.
- ² In alternativa al Paese di produzione può essere indicata una regione geografica più ampia, quale «UE» o «Sudamerica».

Sezione 2 Forma delle indicazioni obbligatorie e del foglietto illustrativo

Art. 9 Forma delle indicazioni obbligatorie (art. 10 cpv. 3 LPTab)

- ¹ Le indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 10 capoversi 1 e 2 LPTab e 13 capoversi 1–3 della presente ordinanza devono essere stampate sull'imballaggio dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche in modo indelebile, ben visibile e con caratteri facilmente leggibili.
- ² Sull'imballaggio dei prodotti diversi dalle sigarette tali indicazioni possono figurare su etichette adesive non rimovibili.
- ³ I testi di avvertenza previsti agli articoli 13 capoverso 1 lettere a e b e 14 capoverso 1 LPTab, nonché all'articolo 13 capoversi 1 e 2 della presente ordinanza, devono rispettare le regole tecniche concernenti la presentazione riportate all'allegato 1 numero 1.

Art. 10 Forma del foglietto illustrativo (art. 17 cpv. 4 LPTab)

- ¹ Il testo del foglietto illustrativo previsto all'articolo 17 capoverso 1 LPTab per le sigarette elettroniche e i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati deve essere di dimensioni ben visibili e con caratteri facilmente leggibili.
- ² Se le indicazioni previste all'articolo 17 capoverso 2 LPTab non figurano nel foglietto illustrativo contenuto nell'imballaggio, devono essere agevolmente accessibili in forma elettronica. Il foglietto illustrativo deve indicare l'indirizzo elettronico o il *quick response code* (codice QR) che consente di accedere a tali indicazioni.

Sezione 3 Lingue delle indicazioni obbligatorie e del foglietto illustrativo

Art. 11 Lingue delle indicazioni obbligatorie (art. 10 cpv. 3 LPTab)

¹ Le indicazioni obbligatorie previste all'articolo 10 capoverso 1 lettere a–c LPTab devono figurare in almeno una delle lingue ufficiali.

² Le avvertenze previste agli articoli 13 capoverso 1 e 14 capoverso 1 LPTab, nonché all'articolo 13 capoversi 1 e 2 della presente ordinanza devono figurare in tutte le lingue ufficiali e in base al seguente ordine: tedesco, francese e italiano.

Art. 12 Lingue del foglietto illustrativo (art. 17 cpv. 4 LPTab)

Il testo del foglietto illustrativo previsto all'articolo 17 capoversi 1 e 2 LPTab per le sigarette elettroniche e i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati deve figurare in tutte le lingue ufficiali e in base al seguente ordine: tedesco, francese e italiano.

Sezione 4 Avvertenze ed etichettatura specifiche

Art. 13 Avvertenze ed etichettatura specifiche per i prodotti simili (art. 4 cpv. 3 LPTab)

¹ Le seguenti avvertenze devono figurare sull'imballaggio dei prodotti simili di cui all'articolo 2 lettere a e b:

- a. per i prodotti contenenti nicotina: «Questo prodotto nuoce alla tua salute e provoca un'elevata dipendenza.»;
- b. per i prodotti senza nicotina: «Questo prodotto nuoce alla tua salute.»;
- per i prodotti contenenti canapa: «Questo prodotto può compromettere la capacità di guida. Si sconsiglia di mettersi alla guida di un veicolo dopo il consumo.».
- ² Le seguenti avvertenze devono figurare sull'imballaggio dei prodotti simili di cui all'articolo 2 lettere d ed e:
 - a. «Questo prodotto nuoce alla tua salute.»;
 - per i prodotti contenenti canapa: «Questo prodotto può compromettere la capacità di guida. Si sconsiglia di mettersi alla guida di un veicolo dopo il consumo.».
- ³ Gli imballaggi dei prodotti simili contenenti nicotina devono indicarne il tenore in milligrammi per grammo.
- ⁴ Gli imballaggi dei prodotti senza tabacco per pipe ad acqua non devono recare la denominazione specifica dei prodotti da fumo a base di erbe prevista all'articolo 11 capoverso 2 LPTab.

Art. 14 Avvertenza relativa alle sostanze cancerogene (art. 13 cpv. 3 e 15 cpv. 2 LPTab)

- ¹ Se l'imballaggio non dispone di superficie laterale, l'avvertenza prevista all'articolo 13 capoverso 1 lettera b LPTab può figurare ovunque sull'imballaggio.
- ² Per i sigari e i cigarillos l'avvertenza prevista all'articolo 13 capoverso 1 lettera b LPTab non è obbligatoria.

Art. 15 Avvertenza nell'ambito della pubblicità e della sponsorizzazione (art. 21 cpv. 2 LPTab)

- ¹ L'avvertenza nell'ambito di una pubblicità o di una sponsorizzazione deve essere ben visibile e redatta in caratteri facilmente leggibili nella lingua della pubblicazione. Può figurare in una delle lingue ufficiali in luogo della lingua della pubblicazione qualora quest'ultima sia una lingua straniera.
- ² L'avvertenza occupa almeno:
 - a. il 10 % della superficie della pubblicità;
 - b. il 25 % della superficie dell'indicazione della sponsorizzazione.
- ³ L'avvertenza sull'indicazione di una sponsorizzazione non è necessaria se la superficie non ne consente l'apposizione con una grandezza dei caratteri di almeno tre punti.

Sezione 5 Avvertenze combinate

Art. 16 Contenuto delle avvertenze combinate (art. 13 cpv. 2 LPTab)

- ¹ Le fotografie, le relative avvertenze testuali che spiegano gli effetti del tabagismo sulla salute e le informazioni utili per smettere di fumare che costituiscono le avvertenze combinate sono riportate all'allegato 2.
- ² Le informazioni utili per smettere di fumare rimandano a un servizio di aiuto per smettere di fumare attuato dal Fondo per la prevenzione del tabagismo (FPT) secondo l'ordinanza del 12 giugno 2020⁴ sul fondo per la prevenzione del tabagismo. L'FPT può incaricare terzi a tale scopo.

Art. 17 Serie di stampa (art. 13 cpv. 2 LPTab)

- ¹ Le avvertenze combinate sono utilizzate conformemente alle tre serie di stampa riportate all'allegato 2. Le tre serie sono utilizzate secondo un ordine di rotazione prestabilito.
- ² In ogni serie, le avvertenze combinate si alternano in modo da comparire con la stessa frequenza sugli imballaggi. La fotografia n° 15 di ogni serie, accompagnata

4 RS **641.316**

dall'informazione corrispondente alla dipendenza, non è utilizzata per i prodotti da fumo a base di erbe senza nicotina.

³ Il cambio di serie è effettuato ogni due anni a partire dal 1° gennaio 2027. Gli imballaggi con la nuova serie possono essere consegnati in anticipo ai consumatori tra il 1° ottobre e il 31 dicembre precedente il cambio di serie.

⁴ Gli imballaggi già prodotti con le avvertenze combinate della serie precedente possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte, ma non oltre il 31 dicembre successivo al cambio di serie.

Art. 18 Superficie delle avvertenze combinate

(art. 13 cpv. 2 LPTab)

Un'avvertenza combinata si compone di tre elementi nelle seguenti proporzioni:

- a. la fotografia: 50 per cento;
- b. il testo corrispondente alla fotografia: 38 per cento;
- c. le informazioni utili per smettere di fumare: 12 per cento.

Art. 19 Presentazione delle avvertenze combinate (art. 10 cpv. 3 LPTab)

Le avvertenze combinate sono riprodotte secondo le regole tecniche concernenti la presentazione riportate:

- a. nell'allegato 1 numero 2;
- nella guida «Adeguamenti grafici concernenti le avvertenze combinate»⁵ emanata dall'UFSP.

Art. 20 Utilizzo delle fotografie

Le fotografie di cui all'allegato 2 sono riservate alla realizzazione di avvertenze combinate.

Capitolo 4 Obblighi dell'impresa e limitazioni dell'importazione Sezione 1 Controllo autonomo

Art. 21 Obbligo del controllo autonomo (art. 25 cpv. 2 LPTab)

¹ Chi mette a disposizione sul mercato prodotti del tabacco o sigarette elettroniche provvede affinché ciò avvenga solo con prodotti che soddisfano le prescrizioni della LPTab e della presente ordinanza. Se necessario, adotta immediatamente le misure necessarie per ripristinare la situazione legale.

Questa guida sarà messa a disposizione gratuitamente dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), 3003 Berna, insieme ai modelli di stampa delle avvertenze.

- ² Il controllo autonomo volto ad assicurare la conformità dei prodotti ai requisiti legali comprende in particolare:
 - a. gli aspetti a garanzia della fabbricazione standardizzata dei prodotti secondo le procedure stabilite dal fabbricante o, se del caso, dal settore dei prodotti del tabacco o delle sigarette elettroniche;
 - la campionatura e la relativa analisi, nonché la descrizione dei metodi utilizzati;
 - c. se del caso, il ritiro e il richiamo.
- ³ Su richiesta delle autorità cantonali competenti, la documentazione di cui al capoverso 2 lettere a–c deve essere fornita entro un termine di 10 giorni.

Art. 22 Prova della conformità (art. 25 cpv. 2 LPTab)

¹ Chiunque mette a disposizione sul mercato sigarette o prodotti con un liquido con-

- ¹ Chiunque mette a disposizione sul mercato sigarette o prodotti con un liquido contenente nicotina deve poter dimostrare che tali prodotti rispettano in particolare:
 - a. per le sigarette:
 - le quantità massime delle emissioni di cui all'allegato 2 numero 1 LPTab,
 - i requisiti relativi alla propensione alla combustione di cui all'articolo 4 della presente ordinanza;
 - b. per i prodotti con un liquido contenente nicotina: la quantità massima di nicotina di cui all'allegato 2 numero 3 LPTab;
 - per i contenitori di liquido di ricarica contenente nicotina: l'obbligo di essere muniti di un dispositivo di sicurezza per i bambini previsto all'articolo 16 lettera a LPTab.
- ² Se tali prodotti sono conformi alle norme tecniche di cui all'allegato 3, si presume che soddisfino i requisiti di cui al capoverso 1.
- ³ Se tali prodotti non sono conformi alle norme tecniche di cui all'allegato 3, l'impresa deve poter dimostrare che i requisiti di cui al capoverso 1 sono soddisfatti in altro modo.

Art. 23 Metodi di misurazione ed esami della conformità (art. 25 cpv. 2 LPTab)

- ¹ Le misurazioni e gli esami relativi ai requisiti di cui all'articolo 22 capoverso 1 sono realizzati da un laboratorio di analisi che:
 - à accreditato in Svizzera conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 17 giugno 1996⁶ sull'accreditamento e sulla designazione;
 - b. è riconosciuto dalla Svizzera nell'ambito di un accordo internazionale, o
 - c. è autorizzato o riconosciuto in altro modo conformemente al diritto svizzero.

6 RS **946.512**

- ² Il rapporto d'esame o il certificato di conformità redatto da un organismo estero non riconosciuto in virtù del capoverso 1 ha valore di prova se può essere accertato con verosimiglianza che:
 - a. le procedure d'esame o di valutazione della conformità applicate soddisfano i requisiti svizzeri e
 - l'organismo estero dispone di qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera
- ³ Le misurazioni e gli esami devono essere eseguiti conformemente allo stato attuale della scienza e della tecnica.

Sezione 2 Obbligo d'informazione

Art. 24 Notifica dei prodotti (art. 26 cpv. 3 LPTab)

¹ La notifica dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche è effettuata mediante il sistema d'informazione dell'UFSP previsto a tale scopo.

2 L'UFSP.

- a. fornisce alle imprese i diritti di accesso al sistema d'informazione;
- si assicura che il sistema d'informazione corrisponda allo stato attuale della tecnica in materia di protezione dei dati.

Art. 25 Informazioni relative alla composizione (art. 27 cpv. 4 LPTab)

- ¹ La notifica relativa alla composizione di un prodotto comprende il nome e la quantità di ogni ingrediente in ordine decrescente.
- ² Possono essere raggruppati in un'unica categoria (p. es. aromi), senza indicazione del nome o della quantità degli ingredienti, fatto salvo il capoverso 3:
 - a. per i prodotti del tabacco: gli ingredienti che presentano una percentuale in peso inferiore allo 0,1 % del tabacco greggio;
 - b. per il liquido delle sigarette elettroniche: gli ingredienti presenti con un tenore inferiore a 0,01 mg/ml.
- ³ I fabbricanti e gli importatori che notificano più prodotti devono inoltre indicare, per ogni ingrediente raggruppato in un'unica categoria, il nome e la quantità utilizzata nel prodotto con il tenore più elevato di tale ingrediente.

Art. 26 Notifica in caso di prodotti nocivi

¹ Chi constata di aver messo a disposizione sul mercato prodotti del tabacco o sigarette elettroniche nocivi secondo l'articolo 6 capoverso 1 LPTab deve immediatamente:

- a. ritirare dal mercato i prodotti interessati;
- se del caso, richiamare i prodotti che erano già stati consegnati ai consumatori informandoli dei motivi del richiamo in collaborazione con l'autorità cantonale competente e l'Ufficio federale del consumo (UFDC);
- c. informare l'UFSP in caso di procedura di richiamo.
- ² Le autorità federali e cantonali competenti possono esigere:
 - a. un campione del prodotto interessato;
 - b. tutte le informazioni e la documentazione pertinenti in una lingua ufficiale o in inglese allo scopo di:
 - 1. identificare l'origine della nocività del prodotto,
 - determinare se le misure adottate sono sufficienti e se è indicato un richiamo attraverso la piattaforma dell'UFDC.

Sezione 3 Limitazioni dell'importazione per prodotti destinati a uso personale

Art. 27

(art. 29 LPTab)

- ¹ Un consumatore ha il diritto di importare un prodotto non conforme alla LPTab purché siano soddisfatte contestualmente le seguenti condizioni:
 - a. il prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale;
 - la quantità importata non supera quella stimata in media per due mesi di consumo.

Capitolo 5 Procedure di controllo e test d'acquisto Sezione 1 Controlli

Art. 28 Controlli da parte dei Cantoni (art. 35 LPTab)

- ² I controlli concernono:
 - la conformità dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche ai requisiti della LPTab e della presente ordinanza;
 - il rispetto dei divieti di pubblicità, di promozione e di sponsorizzazione per tali prodotti nonché per gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco;

² La quantità di cui al capoverso 1 lettera b è stabilita dall'UFSP.

¹ Il controllo dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche spetta alle autorità cantonali competenti.

c. il rispetto da parte delle imprese degli obblighi di controllo autonomo e d'informazione

Art. 29 Procedure e metodi

(art. 37 cpv. 4 LPTab)

- ¹ Le autorità cantonali competenti svolgono i controlli in base a procedure da esse stabilite e documentate.
- ² I metodi e le tecniche di controllo comprendono:
 - a. la verifica dell'imballaggio, dell'etichettatura e della pubblicità;
 - b. la campionatura;
 - c. l'analisi dei prodotti;
 - d. l'esame della documentazione relativa al controllo autonomo;
 - e. qualsiasi altra attività necessaria a individuare infrazioni.
- ³ Le autorità cantonali competenti possono in particolare applicare i metodi di misurazione e d'esame riportati all'allegato 3.

Art. 30 Rapporti sui controlli

(art. 37 cpv. 4 LPTab)

- ¹ Le autorità cantonali competenti redigono su carta o in formato elettronico rapporti su tutti i controlli effettuati.
- ² I rapporti contengono informazioni in merito:
 - a. al tipo di prodotto controllato;
 - b. ai requisiti legali controllati;
 - c. ai metodi di controllo applicati;
 - d. ai risultati dei controlli;
 - e. alla conformità o meno ai requisiti legali;
 - f. se del caso, alle misure che l'impresa è tenuta ad adottare.

Art. 31 Comunicazione del risultato

(art. 37 cpv. 4 LPTab)

Le autorità cantonali competenti informano l'impresa controllata per scritto nel più breve tempo possibile di qualsiasi infrazione constatata.

Art. 32 Controlli da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

(art. 30 cpv. 2 LPTab)

¹ Il controllo fisico dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche al momento dell'importazione è svolto, in funzione dei rischi, dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

- ² Qualora constati che vi sono prodotti non conformi ai requisiti della LPTab o della presente ordinanza o abbia sospetti in proposito, l'UDSC adotta le misure necessarie.
- ³ L'UDSC può adottare le seguenti misure:
 - a. trasferire i prodotti, per un esame approfondito, all'autorità cantonale competente; a tale scopo la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 26 della legge del 18 marzo 2005⁷ sulle dogane (LD) è tenuta a condurre i prodotti entro un termine determinato, a sue spese e a suo rischio, all'autorità cantonale competente, senza modificarli;
 - ingiungere alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 26 LD di mettere a disposizione dell'autorità cantonale competente i prodotti o i campioni dei prodotti; a tale scopo la persona è tenuta a condurre i
 prodotti entro un termine determinato, a sue spese e a suo rischio, al proprio
 domicilio e in quel luogo tenerli a disposizione dell'autorità cantonale d'esecuzione, senza modificarli;
 - c. respingere i prodotti.

Sezione 2 Test d'acquisto

Art. 33 Organizzazione specializzata (art. 24 cpv. 4 lett. a LPTab)

- ¹ L'autorità cantonale competente può affidare l'incarico di svolgere test d'acquisto a un'organizzazione specializzata.
- ² Può essere riconosciuta come organizzazione specializzata qualsiasi organizzazione attiva nell'ambito della salute, della prevenzione o della protezione dei giovani.
- ³ Dopo ogni mandato, l'organizzazione specializzata presenta all'autorità cantonale competente un rapporto sui test d'acquisto svolti e sui risultati ottenuti.
- ⁴L'autorità cantonale competente vigila affinché l'organizzazione specializzata svolga il mandato in ottemperanza alle disposizioni legali e al piano dei test. Può esigere che l'organizzazione specializzata le trasmetta tutta la documentazione relativa ai test d'acquisto.

Art. 34 Piano dei test (art. 24 cpv. 4 LPTab)

- ¹ Tutti i test d'acquisto devono basarsi su un piano dei test stabilito dall'autorità cantonale competente.
- ² Il piano dei test comprende almeno spiegazioni concernenti:
 - a. le basi legali applicabili;
 - b. il reclutamento dei minorenni;

⁷ RS **631.0**

- l'obbligo di confidenzialità del minorenne e dell'adulto che lo accompagna in merito ai punti di vendita sottoposti al test e ai risultati dei test d'acquisto;
- d. la pianificazione e la preparazione dei test d'acquisto;
- e. lo svolgimento dei test d'acquisto;
- f. la verbalizzazione e la documentazione dei test d'acquisto;
- g. la comunicazione dei risultati ai punti di vendita interessati.

Art. 35 Istruzione dei minorenni

(art. 24 cpv. 4 lett. b LPTab)

- ¹ Il minorenne e un detentore dell'autorità parentale su di lui sono debitamente informati sullo svolgimento dei test d'acquisto e in particolare:
 - a. sull'istruzione preventiva del minorenne;
 - b. sul fatto che il minorenne è sempre accompagnato da un adulto;
 - c. sulla garanzia dell'anonimato del minorenne.
- ² L'autorità cantonale competente o l'organizzazione specializzata deve ottenere il consenso scritto alla partecipazione ai test d'acquisto da parte del minorenne e di un detentore dell'autorità parentale su di lui prima dell'inizio dell'istruzione.
- ³ L'istruzione dei minorenni comprende almeno:
 - a. una formazione teorica:
 - b. direttive circa il comportamento da tenere durante il test d'acquisto;
 - c. un'esercitazione pratica di test d'acquisto.

Art. 36 Svolgimento di un test d'acquisto

(art. 24 cpv. 4 lett. b LPTab)

- ¹ Il minorenne deve essere accompagnato da un adulto collaboratore dell'autorità cantonale competente o dell'organizzazione specializzata.
- ² Durante il test d'acquisto, l'adulto si tiene a debita distanza dal minorenne e interviene solo se lo ritiene necessario.
- ³ Non appena l'anonimato del minorenne non è più garantito, il test d'acquisto deve essere interrotto.
- ⁴ Il minorenne e l'adulto non devono svolgere test d'acquisto nei punti di vendita che frequentano abitualmente.

Art. 37 Debriefing e verbalizzazione

(art. 24 cpv. 4 lett. c LPTab)

¹ In seguito a ogni test d'acquisto si tiene un debriefing tra il minorenne e l'adulto e si svolge la verbalizzazione.

- ² Il verbale comprende una descrizione dello svolgimento del test d'acquisto, il risultato di quest'ultimo nonché, se del caso, la ricevuta d'acquisto e le fotografie del prodotto acquistato.
- ³ Nel verbale non deve figurare alcun dato personale del minorenne oltre alla data di nascita.

Art. 38 Comunicazione del risultato (art. 24 cpv. 4 lett. d LPTab)

Il risultato del test d'acquisto e una copia del verbale devono essere trasmessi per scritto all'impresa sottoposta a controllo entro dieci giorni.

Sezione 3 Coordinamento dell'esecuzione

Art. 39

(art. 31 cpv. 2 lett. a LPTab)

Se è necessario per garantire un'esecuzione uniforme, l'UFSP può emanare circolari o direttive di coordinamento dell'esecuzione dopo aver consultato le autorità cantonali competenti.

Capitolo 6 Trattamento dei dati

Art. 40 Natura dei dati personali trattati dalle autorità competenti (art. 39 cpv. 2 LPTab)

- ¹ L'UFSP tratta i dati personali necessari a svolgere i propri compiti di vigilanza e coordinamento dell'esecuzione, di raccolta delle notifiche dei prodotti e di informazione alla popolazione, inclusi i dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali.
- ² L'UDSC tratta i dati personali necessari al controllo dell'importazione dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche, inclusi i dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali.
- ³ Le autorità cantonali competenti trattano i dati personali:
 - a. raccolti durante i controlli e i test d'acquisto;
 - b. trasmessi da un'altra autorità d'esecuzione o da terzi;
 - c. concernenti i procedimenti e le sanzioni amministrativi o penali.
- ⁴ L'FPT e i terzi da esso incaricati trattano i dati personali necessari all'attuazione del servizio di aiuto per smettere di fumare.

Art. 41 Scambio di dati

(art. 40 cpv. 2 e 41 cpv. 1 LPTab)

- ¹ Le autorità federali e cantonali competenti scambiano tra loro i dati personali necessari all'adempimento dei compiti definiti nella LPTab e nella presente ordinanza.
- ² L'UFSP scambia dati personali con le autorità competenti di altri Paesi o con organizzazioni internazionali unicamente:
 - a. se constata o ha motivo di supporre che un prodotto non è conforme ai requisiti della LPTab o della presente ordinanza e tale scambio è indispensabile, oppure
 - b. sulla base di un trattato internazionale.
- ³ I dati sono scambiati mediante qualsiasi supporto appropriato che permette di garantirne la sicurezza.

Art. 42 Conservazione, archiviazione e distruzione

(art. 39 cpv. 2 LPTab)

- ¹ Le autorità federali e cantonali d'esecuzione conservano i dati personali per almeno cinque anni a partire dal momento in cui sono stati raccolti.
- ² I dati personali sono distrutti dopo dieci anni, a condizione che non siano più necessari all'adempimento di compiti legali. In ogni caso, sono distrutti o anonimizzati al più tardi dopo 30 anni dal momento in cui sono stati raccolti.
- ³ Sono fatte salve la legge del 26 giugno 1998⁸ sull'archiviazione (LAr) e le legislazioni cantonali in materia.

Capitolo 7 Disposizioni finali

Art. 43 Adeguamento degli allegati

(art. 33 cpv. 2 LPTab)

L'UFSP adegua i seguenti allegati:

- a. gli allegati 1 e 2 modificando al bisogno le avvertenze allo scopo di mantenere un effetto preventivo;
- l'allegato 3 in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Nel definire le norme tecniche, l'UFSP provvede affinché queste siano per quanto possibile armonizzate a livello internazionale.

Art. 44 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 4.

⁸ RS **152.1**

Art. 45 Disposizione transitoria

Le sigarette elettroniche e i prodotti simili la cui etichettatura non è conforme ai requisiti della LPTab o della presente ordinanza possono continuare a essere importati e fabbricati secondo il diritto anteriore per un anno a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte.

Art. 46 Entrata in vigore (art. 51 cpv. 3 LPTab)

La presente ordinanza entra in vigore il ... 2024.

.. In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1 (art. 9 cpv. 3, 19 lett. a e 43 lett. a)

Regole tecniche concernenti la presentazione delle avvertenze

1. Testo delle avvertenze

- 1.1 I testi delle avvertenze previsti agli articoli 13 capoverso 1 lettere a e b e 14 capoverso 1 LPTab, nonché all'articolo 13 capoverso 1 e 2 della presente ordinanza devono essere apposti come segue:
 - a. in caratteri Helvetica, in grassetto e in lettere minuscole, ad eccezione dei casi in cui l'ortografia esiga lettere maiuscole;
 - centrati sulle aree ad essi riservate, parallelamente al bordo superiore del pacchetto oppure parallelamente al marchio del prodotto;
 - c. separati visivamente dalle altre lingue ufficiali;
 - d. contornati da un bordo nero con uno spessore minimo di 3 mm e massimo di 4 mm che non interferisca in alcun modo con il testo dell'avvertenza; sugli imballaggi di superficie inferiore ai 20 cm² non dev'essere apposto alcun bordo.
- 1.2 Inoltre, i testi delle avvertenze previsti agli articoli 13 capoverso 1 lettere a e b e 14 capoverso 1 lettera c numero 1 LPTab devono essere apposti in tre combinazioni di colori alternate in quadricromia (CMYK):
 - a. testo nero su sfondo giallo corrispondente ai valori C0, M10, Y100 e K0;
 - b. testo nero su sfondo arancione corrispondente ai valori C0, M82, Y100 e K0;
 - c. testo bianco su sfondo rosso corrispondente ai valori C18, M100, Y100 e K9.
- 1.3 La combinazione di colori va cambiata in concomitanza con il cambio di serie delle avvertenze combinate previsto all'articolo 17 capoverso 3.

2. Avvertenze combinate

2.1 Regole generali

- 2.1.1 Le avvertenze combinate sono riprodotte con una risoluzione minima di 300 dpi.
- 2.1.2 Sono stampate al minimo in quadricromia (CMYK) con 133 linee per pollice.
- 2.1.3 Gli elementi in giallo corrispondono ai valori C0, M10, Y100 e K0.
- 2.1.4 Il testo corrispondente alla fotografia è stampato su sfondo nero come indicato di seguito:
 - a. nella prima lingua ufficiale: in bianco;
 - b. nella seconda lingua ufficiale: in giallo;
 - c. nella terza lingua ufficiale: in bianco.

- 2.1.5 Le informazioni utili per smettere di fumare sono stampate in blu, corrispondente ai valori C93, M71, Y0, K0, su sfondo giallo.
- 2.1.6 Il testo corrispondente alla fotografia, nonché le informazioni utili per smettere di fumare sono stampati:
 - a. allineati a sinistra e centrati verticalmente;
 - b. in grassetto condensato Neue Frutiger;
 - c. in caratteri più grandi possibili per garantire una leggibilità massima, ma almeno di 6 punti per il testo corrispondente alla fotografia e almeno di 5 punti per le informazioni utili per smettere di fumare;
 - d. con uno spazio tra le righe di 2 punti maggiore della grandezza dei caratteri del testo corrispondente alla fotografia e da 1 a 2 punti maggiore della grandezza dei caratteri delle informazioni utili per smettere di fumare.

2.2 Regole specifiche

Se la dimensione o la forma dell'imballaggio lo richiedono, le avvertenze combinate possono essere adeguate secondo le seguenti regole.

- 2.2.1 Per quanto concerne il testo corrispondente alla fotografia e le informazioni utili a smettere di fumare possono essere modificate la grandezza dei caratteri e l'interruzione di riga, allo scopo di assicurare una buona leggibilità.
- 2.2.2 Per le fotografie è possibile:
 - a. ridimensionarle proporzionalmente senza comprimerle o dilatarle;
 - modificare le superfici coperte dalla fotografia e dal testo corrispondente secondo le seguenti regole:
 - qualora il rapporto tra altezza e larghezza dell'avvertenza combinata sia inferiore a 0,8 il testo corrispondente, se si trova sotto la fotografia, può essere spostato a destra di quest'ultima,
 - 2. qualora il rapporto tra altezza e larghezza dell'avvertenza combinata sia superiore a 1,2 il testo corrispondente, se si trova accanto alla fotografia, può essere spostato sotto quest'ultima.

Allegato 2 (art. 16 cpv. 1, 17 cpv. 1, 20 e 43 lett. a)9

Le 45 avvertenze combinate e la loro suddivisione in tre serie di stampa

Serie 1







I modelli per la stampa delle avvertenze combinate possono essere ordinati gratuitamente presso l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), 3003 Berna, www.tabacco.bag.admin.ch.





















N° 1.12



N. 1.13



N. 1.14



N. 1.15



Serie 2 (da completare con 15 immagini in fase di elaborazione)

Serie 3 (da completare con 15 immagini in fase di elaborazione)

Allegato 3

(art. 22 cpv. 2 e 3, 23 cpv. 4, 29 cpv. 3 e 43 lett. b)

Norme tecniche relative alle procedure di misurazione ed esame¹⁰

1. Sigarette

1.1 Misurazione del tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio nel fumo principale delle sigarette

Numero	Titolo
ISO 4387:2019	Sigarette – determinazione del condensato grezzo totale e del condensato secco esente da nicotina mediante una macchina fumatrice per analisi di routine (ISO 4387:2000+Amd 1:2008)
ISO 10315:2021	Sigarette – determinazione della nicotina nei condensati di fumo – metodo gascromatografico
ISO 8454:2007	Sigarette – determinazione del tenore di monossido di carbonio nella fase gassosa del fumo di sigarette – metodo NDIR
ISO 8454 2007/Amd 1:2009	Sigarette – determinazione del tenore di monossido di carbonio nella fase gassosa del fumo di sigarette – metodo NDIR; modifica 1
ISO 8454:2007/Amd 2:2019	Sigarette – determinazione del tenore di monossido di carbonio nella fase gassosa del fumo di sigarette – metodo NDIR; modifica 2
ISO 8243:2013	Sigarette – campionamento

1.2 Determinazione della propensione alla combustione delle sigarette

Numero	Titolo
SN EN ISO 12863:2022	Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all'innesco delle sigarette (ISO 12863:2010)
SN EN 16156:2011	Sigarette – valutazione della propensione all'innesco – Requisiti di sicurezza

2. Liquidi contenenti nicotina

Le norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l'Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

2.1 Misurazione della quantità di nicotina presente nei liquidi

Numero	Titolo
SN EN ISO 20714:2022	E-liquid - Determinazione di nicotina, glicole propilenico e glicerolo nei liquidi utilizzati nei dispositivi elettronici di erogazione della nicotina - metodo gascromatografico (ISO 20714:2019)

2.2 Dispositivo di sicurezza per bambini

212 Dispositif o di Siedi ella per Samsim		
Numero	Titolo	
SN EN ISO 8317:2016	Imballaggi a prova di bambino - Requisiti e procedimenti di prova per imballaggi richiudibili (ISO 8317:2015)	
SN EN 862:2016	Imballaggi - Imballaggi a prova di bambino - Requisiti e procedi- menti di prova per imballaggi non richiudibili per prodotti non far- maceutici	

Allegato 4 (art. 44)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

T

Sono abrogate:

- 1. l'ordinanza del 27 ottobre 2004¹¹ sul tabacco;
- l'ordinanza del DFI del 10 dicembre 2007¹² concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco.

П

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 12 giugno 2020¹³ sul fondo per la prevenzione del tabagismo

```
Art. 4 cpv. 2 lett. abis
```

abis. realizza appropriati provvedimenti di prevenzione;

2. Ordinanza del 27 maggio 2020¹⁴ sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Titolo prima dell'art. 4

Titolo 3a Test d'acquisto di alcol

Art. 61a Organizzazione specializzata

- ¹ L'autorità cantonale competente può affidare l'incarico di svolgere test d'acquisto a un'organizzazione specializzata.
- ² Può essere riconosciuta come organizzazione specializzata qualsiasi organizzazione attiva nell'ambito della salute, della prevenzione o della protezione dei giovani.

² La segreteria ha in particolare i compiti seguenti:

RU **2005** 5451, **2006** 5161, **2008** 1187, **2008** 6141, **2012** 4857, **2019** 2827

¹² RU **2017** 7111

¹³ RS 641.316

¹⁴ RS 817.042

- ³ Dopo ogni mandato, l'organizzazione specializzata presenta all'autorità cantonale competente un rapporto sui test d'acquisto svolti e sui risultati ottenuti.
- ⁴ L'autorità cantonale competente vigila affinché l'organizzazione specializzata svolga il mandato in ottemperanza alle disposizioni legali e al piano dei test. Può esigere che l'organizzazione specializzata le trasmetta tutta la documentazione relativa ai test d'acquisto.

Art. 61b Piano dei test

- ¹ Tutti i test d'acquisto devono basarsi su un piano dei test stabilito dall'autorità cantonale competente.
- ² Il piano dei test comprende almeno spiegazioni concernenti:
 - a. le basi legali applicabili;
 - b. il reclutamento dei minorenni:
 - l'obbligo di confidenzialità del minorenne e dell'adulto che lo accompagna in merito ai punti di vendita sottoposti al test e ai risultati dei test d'acquisto;
 - d. la pianificazione e la preparazione dei test d'acquisto;
 - e. lo svolgimento dei test d'acquisto;
 - f. la verbalizzazione e la documentazione dei test d'acquisto;
 - g. la comunicazione dei risultati ai punti di vendita interessati.

Art. 61c Istruzione dei minorenni

- ¹ Il minorenne e un detentore dell'autorità parentale sono debitamente informati sullo svolgimento dei test d'acquisto e in particolare:
 - a. sull'istruzione preventiva del minorenne;
 - b. sul fatto che il minorenne è sempre accompagnato da un adulto;
 - c. sulla garanzia dell'anonimato del minorenne.
- ² L'autorità cantonale competente o l'organizzazione specializzata deve ottenere il consenso scritto alla partecipazione ai test d'acquisto da parte del minorenne e di un detentore dell'autorità parentale sul minorenne prima dell'inizio dell'istruzione.
- ³ L'istruzione dei minorenni comprende almeno:
 - a. una formazione teorica:
 - b. direttive circa il comportamento da tenere durante il test d'acquisto;
 - c. un'esercitazione pratica di test d'acquisto.

Art. 61d Svolgimento di un test d'acquisto

¹ Il minorenne deve essere accompagnato da un adulto collaboratore dell'autorità cantonale competente o dell'organizzazione specializzata.

- ² Durante il test d'acquisto, l'adulto si tiene a debita distanza dal minorenne e interviene solo se lo ritiene necessario.
- ³ Non appena l'anonimato del minorenne non è più garantito, il test d'acquisto deve essere interrotto.
- ⁴ Il minorenne e l'adulto non devono svolgere test d'acquisto nei punti di vendita che frequentano abitualmente.

Art. 61*e* Debriefing e verbalizzazione

- ¹ In seguito a ogni test d'acquisto si tiene un debriefing tra il minorenne e l'adulto e si svolge la verbalizzazione.
- ² Il verbale comprende una descrizione dello svolgimento del test d'acquisto, il risultato di quest'ultimo nonché, se del caso, la ricevuta d'acquisto e le fotografie del prodotto acquistato.
- ³ Nel verbale non deve figurare alcun dato personale del minorenne oltre alla data di nascita.

Art. 61 Comunicazione del risultato

Il risultato del test d'acquisto e una copia del verbale devono essere trasmessi per scritto all'impresa sottoposta a controllo entro dieci giorni.

3. Ordinanza del 19 maggio 2010¹⁵ sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere

Art 2 lett b n 3 e 4 nonché lett c n 11-14

Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC:

- b. le seguenti derrate alimentari:
 - 3. abrogato
 - 4. abrogato
- c. i seguenti altri prodotti:
 - 10. pellet e mattonelle in legno allo stato naturale, nella misura in cui non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 5 cifra 32 OIAt,
 - 11. prodotti del tabacco e prodotti di sostituzione il cui imballaggio per la vendita al minuto non reca il prezzo di vendita al minuto in franchi svizzeri e la ragione sociale o il numero dell'impegno di garanzia del fabbricante in Svizzera o dell'importatore secondo l'articolo 16 capoverso 1, lettere a e b della legge del 21 marzo 1969 sull'imposizione del tabacco
- 15 RS 946.513.8
- 16 RS **641.31**

- in combinato disposto con l'articolo 31 dell'ordinanza del 14 ottobre 2009¹⁷ sull'imposizione del tabacco,
- 12. prodotti del tabacco e sigarette elettroniche di cui all'articolo 3 lettere a e f della legge sui prodotti del tabacco (LPTab)¹⁸ distribuiti gratuitamente,
- 13. prodotti del tabacco e sigarette elettroniche di cui all'articolo 3 lettere a e f LPTab che non sono stati oggetto di una notifica all'UFSP secondo l'articolo 26 LPTab nell'anno successivo alla loro immissione in commercio,
- 14. sigarette elettroniche senza nicotina di cui all'articolo 3 lettera f LPTab il cui imballaggio non reca l'avvertenza prevista all'articolo 14 capoverso 1 lettera e LPTab nonché prodotti simili di cui all'articolo 2 dell'ordinanza sui prodotti del tabacco (OPTab) il cui imballaggio non reca le avvertenze secondo la classificazione prevista all'articolo 3 OPTab, né quelle previste all'articolo 13 OPTab.

4. Ordinanza del 28 giugno 2000¹⁹ sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno

Art. 9 cpv. 3 lett. a n. 7

- ³ Al fine di raggiungere questi obiettivi, l'UFSP assume le funzioni seguenti:
 - a. prepara, controlla, coordina e partecipa all'elaborazione ed all'esecuzione di atti normativi sulla sanità pubblica e sulla sicurezza sociale contro le conseguenze di malattie e infortuni, in special modo nei settori seguenti:
 - 7. impiego di farmaci, prodotti del tabacco e sigarette elettroniche, stupefacenti, organismi e sostanze chimiche,

¹⁷ RS **641.311**

¹⁸ RS

¹⁹ RS 172.212.1